

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1914**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, FURIA, FRANCESE
ANGELA, NAPOLETANO, GIANNI, GALLI MARIA LUISA,
FURNARI, FERRARI MARTE, PEZZATI, MAROLI,
CRISTOFORI, OLCESE***Presentata il 24 luglio 1980*

Modifica del primo comma dell'articolo 1 della legge
18 dicembre 1973, n. 877, concernente nuove norme
per la tutela del lavoro a domicilio

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente iniziativa legislativa tende a dirimere un quesito in pendenza presso la Corte costituzionale e legato alla vicenda dell'*iter* della legge 18 dicembre 1973, n. 877, relativa alla tutela e regolamentazione del lavoro a domicilio.

La questione sollevata dalla Cassazione e da diverse sentenze di pretori, concerne il giudizio di costituzionalità che investirebbe la legge 18 dicembre 1973, n. 877, per una differenza esistente fra il testo approvato alla Camera dei deputati e il corrispondente testo approvato nell'altro ramo del Parlamento.

Nel testo del Senato, al primo comma dell'articolo 1, dove si definisce il lavo-

ratore a domicilio come lavoratore subordinato che esegue il proprio lavoro utilizzando « materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi », dopo « proprie » si sostituisce alla particella « o » la « e ».

La ricostruzione attenta dei lavori parlamentari permette di cogliere l'errore nella fase di trasmissione dei testi dalla Camera al Senato, infatti nel disegno di legge n. 2058 è presente la « o », mentre nel disegno di legge n. 1310 del Senato compare al primo comma del 1° articolo la « e ».

Una seconda considerazione va svolta in relazione all'analisi del dibattito parlamentare, che partiva da una considera-

zione unitaria di tutte le parti politiche che riconoscevano la necessità della modifica del concetto di subordinazione espresso nella legge 13 marzo 1958, n. 264.

Citando testualmente: il relatore affermava a proposito dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 « Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità di utilizzare materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore... ». E sia nel dibattito che con il voto i commissari in sede legislativa accolsero unitariamente la tesi del comitato ristretto.

Risulta altresì evidente dagli atti della riunione del 5 dicembre 1973 della XI Commissione del Senato e dalla presentazione di ordini del giorno, che la vera intenzione dei senatori era di approvare la legge nel testo della Camera — così com'era — senza modifiche né ritardi.

Sembra a noi di cogliere perciò che la vera intenzione del legislatore si espresse nel testo della Camera, modificato al Senato, per errore tecnico, e senza alcuna intenzionalità.

È altresì utile sottolineare che l'obiettivo di questa proposta è quello di contribuire ad evitare che un vuoto legislativo si apra per effetto di un ipotetico giudizio della Suprema Corte costituzionale.

Il legislatore ha la possibilità di intervenire — per riconfermare l'interpretazione autentica della legge e il suo impegno, sollecitato da più parti sociali, al mantenimento di una necessaria tutela e regolamentazione del lavoro a domicilio.

La complessità e la vastità della problematica economica e sociale sulla quale la legge interviene chiama il legislatore anche a una verifica attenta, conseguente tuttavia, vogliamo ribadirlo, alla conferma della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e in particolare la volontà del legislatore oggi è quella di riaffermare il valore del concetto di subordinazione in base al quale definire il lavoratore a domicilio, evitando confusioni fra lavoratore autonomo e lavoratore a domicilio e lavorando per estendere i diritti di tutela a tutti i lavoratori a domicilio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito dal seguente:

« È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi ».